

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV)

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento del Nucleo **Indipendente** di Valutazione di Valutazione, ai sensi del D. Lgs. 30/07/1999 n. 286, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, del D. Lgs 30/03/2001 n.165, L. 04/03/2009 n. 150.

Art.2 - Funzioni e compiti

1. Il nucleo di valutazione (NIV):

- a) mette in atto le attività di valutazione della performance dell'Ente, dei Settori e dei rispettivi Responsabili e di controllo strategico, tese a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
- b) propone alla Giunta, con la struttura tecnica di supporto interna, eventuali modifiche ed aggiornamenti al sistema di valutazione della performance;
- c) svolge, nei confronti degli organi politici di Governo dell'Ente, un ruolo di guida e di supporto nell'aggiornamento periodico del Piano della Performance;
- d) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- f) collabora con il Sindaco per la valutazione del Segretario Generale;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- j) supporta la Giunta nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata e delle risorse disponibili;
- k) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo;
- l) valida la relazione sulla performance dell'Ente;
- m) comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organismi interni di controllo dell'Ente.

2 La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Art. 3 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. I componenti il NIV hanno accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività;

2. I componenti del NIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza.

Art. 4 - Composizione e nomina

1. Il NIV è composto da tre componenti esterni all'Ente che nominano tra loro un Coordinatore.

2. La nomina dei componenti esterni spetta al Sindaco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste mediante colloquio e tenuto conto dei curricula presentati.

3. A tale scopo dev'essere pubblicato dal Dirigente del settore Affari Generale un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione dei curricula.

4. Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, i curricula ed i compensi previsti per i componenti.

5. La durata della nomina è triennale e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

Art. 5 - Compensi da corrispondere al componente del NIV

1. A ciascun componente del NIV è riconosciuto un compenso annuo complessivo pari ad € 4.000,00.

2. Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferte, ecc.

3. Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell'incarico. Per periodi inferiori a 12 mesi, verrà corrisposto in maniera proporzionale alla durata.

Art. 6 - Requisiti del componente del NIV

1. Ai componenti del NIV sono richieste adeguate competenze e capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e di controllo che consentano di creare una visione condivisa e di promuovere l'innovazione nonché avere una appropriata cultura organizzativa portatrice dei valori della trasparenza, integrità, valutazione e valorizzazione del merito e della premialità.

2. I componenti del NIV devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;
- essere in possesso di laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale ovvero essere in possesso di laurea specialistica o quadriennale conseguita nel precedente ordinamento di studi e essere in possesso di un titolo di studio post-universitario in profili afferenti di cui alle laurea sopra descritte, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance: in alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario è sufficiente il possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico amministrativo.

3. Non possono essere nominati coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. Non possono, altresì, essere nominati quali componenti del NIV:

- associazioni, società ed, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- coloro che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione nel triennio precedente la nomina;
- coloro che siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'amministrazione;
- coloro che si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - coloro che siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui dev'essere nominato il componente NIV;
 - coloro che abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui dev'essere costituito il NIV, o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - coloro che siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente NIV/OIV prima della scadenza del mandato;
 - coloro che siano revisori dei conti presso l'amministrazione;
 - coloro che incorrono nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - coloro che svolgono le funzioni di OIV e/o di componente NIV presso altre amministrazioni: tale condizione può essere derogata nell'ipotesi in cui si tratti di enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum.
5. All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti del NIV, si impegna a non partecipare ad alcuna selezione per assunzioni bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico.
6. I requisiti di cui sopra devono essere oggetto di una formale dichiarazione dei componenti, che deve essere pubblicata sul sito dell'Ente.
7. Non possono essere nominati coloro che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 7 - Sede organizzativa e funzionamento

1. I componenti il NIV sono nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
2. Il NIV ha sede presso l'Ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.
3. In caso di dimissioni presentate da componente del NIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
4. Il nuovo componente del NIV sarà nominato entro il termine dei successivi trenta giorni. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso.
5. Il componente del NIV può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
6. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
7. Il componente nominato in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono in carica per il periodo residuale di durata del Nucleo Indipendente di Valutazione.
8. Il Nucleo Indipendente di Valutazione, al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

Art. 8 - Struttura tecnica per i controlli interni

1. Il Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, si rapporta costantemente con il Segretario Generale dell'Ente, i dirigenti ed il servizio controlli interni.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI NUCLEO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (NIV)

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento del Nucleo **Indipendente di Valutazione di Valutazione**, ai sensi del D. Lgs. 30/07/1999 n. 286, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, del D. Lgs 30/03/2001 n.165, L. 04/03/2009 n. 150.

Art.2 - Funzioni e compiti

1. Il nucleo di valutazione (NIV):

- a) mette in atto le attività di valutazione della performance dell'Ente, dei Settori e dei rispettivi Responsabili e di controllo strategico, tese a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
 - b) propone alla Giunta, con la struttura tecnica di supporto interna, eventuali modifiche ed aggiornamenti al sistema di valutazione della performance;
 - c) svolge, nei confronti degli organi politici di Governo dell'Ente, un ruolo di guida e di supporto nell'aggiornamento periodico del Piano della Performance;
 - d) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
 - f) collabora con il Sindaco per la valutazione del Segretario Generale;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - i) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
 - j) supporta la Giunta nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata e delle risorse disponibili;
 - k) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo;
 - l) valida la relazione sulla performance dell'Ente;
 - m) comunica tempestivamente le criticità riscontrate agli organismi interni di controllo dell'Ente.
- 2 La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Art. 3 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. I componenti il NIV hanno accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività;
2. I componenti del NIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza.

Art. 4 - Composizione e nomina

1. Il NIV è composto da tre componenti esterni all'Ente che nominano tra loro un Coordinatore.

2. La nomina dei componenti esterni spetta al Sindaco con atto motivato e previo accertamento dei requisiti, delle competenze e delle capacità specifiche richieste mediante colloquio e tenuto conto dei curricula presentati.

3. A tale scopo dev'essere pubblicato dal Dirigente del settore Affari Generale un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione dei curricula.

4. Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, i curricula ed i compensi previsti per i componenti.

5. La durata della nomina è triennale e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

Art. 5 - Compensi da corrispondere al componente del NIV

1. A ciascun componente del NIV è riconosciuto un compenso annuo complessivo pari ad € 4.000,00.

2. Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferte, ecc.

3. Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell'incarico. Per periodi inferiori a 12 mesi, verrà corrisposto in maniera proporzionale alla durata.

Art. 6 - Requisiti del componente del NIV

1. Ai componenti del NIV sono richieste adeguate competenze e capacità intellettuali, manageriali, relazionali, esperienza pregressa manageriale e di progettazione e realizzazione di sistemi di valutazione e di controllo che consentano di creare una visione condivisa e di promuovere l'innovazione nonché avere una appropriata cultura organizzativa portatrice dei valori della trasparenza, integrità, valutazione e valorizzazione del merito e della premialità.

2. I componenti del NIV devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;
- essere in possesso di laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale ovvero essere in possesso di laurea specialistica o quadriennale conseguita nel precedente ordinamento di studi e essere in possesso di un titolo di studio post-universitario in profili afferenti di cui alle laurea sopra descritte, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance: in alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario è sufficiente il possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico amministrativo.

3. Non possono essere nominati coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. Non possono, altresì, essere nominati quali componenti del NIV:

- associazioni, società ed, in generale, soggetti diversi dalle persone fisiche;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- coloro che abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione nel triennio precedente la nomina;
- coloro che siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'amministrazione;
- coloro che si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

- coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - coloro che siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui dev'essere nominato il componente NIV;
 - coloro che abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nell'amministrazione presso cui dev'essere costituito il NIV, o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - coloro che siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente NIV/OIV prima della scadenza del mandato;
 - coloro che siano revisori dei conti presso l'amministrazione;
 - coloro che incorrono nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - coloro che svolgono le funzioni di OIV e/o di componente NIV presso altre amministrazioni: tale condizione può essere derogata nell'ipotesi in cui si tratti di enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum.
5. All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti del NIV, si impegna a non partecipare ad alcuna selezione per assunzioni bandita dall'Ente per un periodo di cinque anni successivi al termine dell'incarico.
6. I requisiti di cui sopra devono essere oggetto di una formale dichiarazione dei componenti, che deve essere pubblicata sul sito dell'Ente.
7. Non possono essere nominati coloro che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 7 - Sede organizzativa e funzionamento

1. I componenti il NIV sono nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
2. Il NIV ha sede presso l'Ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.
3. In caso di dimissioni presentate da componente del NIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
4. Il nuovo componente del NIV sarà nominato entro il termine dei successivi trenta giorni. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso.
5. Il componente del NIV può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
6. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
7. Il componente nominato in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono in carica per il periodo residuale di durata del Nucleo Indipendente di Valutazione.
8. Il Nucleo Indipendente di Valutazione, al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

Art. 8 - Struttura tecnica per i controlli interni

1. Il Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, si rapporta costantemente con il Segretario Generale dell'Ente, i dirigenti ed il servizio controlli interni.